

Proposta di legge recante:

SIRIO
28/12/17
C.A.L.

“Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 16 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente progetto di legge la Regione assume “una nuova visione” nella gestione dei rifiuti che rappresentano una risorsa e possono concorrere al rilancio di un’economia che sappia coniugare crescita e sostenibilità. La Regione infatti coerentemente agli indirizzi comunitari, attraverso il progetto di legge, vuole facilitare la transizione verso “un’economia circolare”: un modello che pone al centro la sostenibilità del sistema, in cui non ci sono prodotti di scarto e in cui le materie vengono costantemente riutilizzate. Si tratta di un sistema opposto a quello definito “lineare”, che parte dalla materia e arriva al rifiuto.

L’economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun’altro. Il passaggio ad un’economia più circolare è al centro dell’agenda per l’efficienza delle risorse stabilita nell’ambito della “strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Utilizzare le risorse in modo più efficiente e garantire la continuità di tale efficienza può apportare importanti benefici economici anche dal punto di vista occupazionale. In tale contesto la prevenzione è la sfida del futuro e rappresenta uno dei temi su cui occorre investire nei prossimi anni promuovendo ed incentivando, attraverso adeguati meccanismi economici individuati puntualmente nel progetto di legge, interventi atti al contenimento della produzione “alla fonte”.

Occorre infatti, da un lato, trovare soluzioni per ampliare la durata di vita dei prodotti ed incentivare processi di produzione con meno sprechi (centri del riuso) e, dall’altro, orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti.

Un’importante azione definita nel progetto di legge e finalizzata ad indurre comportamenti virtuosi negli utenti riguardo sia alla diffusione delle raccolte differenziate che alla riduzione della produzione di rifiuti è la tariffazione puntuale ovvero sistemi attraverso i quali si paga per quanto si conferisce.

Sta assumendo infatti sempre più rilevanza l’attuazione di misure orientate alla tracciabilità dei rifiuti con l’obiettivo di implementare l’applicazione di tariffe commisurate alla reale produzione di rifiuto da parte degli utenti del servizio.

È altresì provato che la tariffazione puntuale sia tra gli strumenti più efficaci per creare le migliori sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio, ottenendo peraltro una maggiore equità contributiva che permette di far pagare in relazione all'effettivo servizio erogato e non in base ai metri quadri o ai componenti della famiglia.

La tariffazione puntuale, sulla base di quanto emerso nei Paesi dove è stata diffusamente applicata, inoltre consente di assicurare e garantire non solo elevate percentuali di raccolta differenziata ma anche elevati standard qualitativi della stessa al fine di poter effettivamente realizzare a livello regionale la cosiddetta "industrializzazione del riciclaggio".

Il progetto di legge intende quindi promuovere un nuovo ed innovativo modello di sviluppo sostenibile grazie al quale i rifiuti potranno effettivamente acquisire sempre più la valenza di risorsa.

È del tutto evidente che il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e recupero di materia, individuati nel progetto di legge, consentirà di ridurre progressivamente il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio, altro aspetto di particolare rilevanza per la valutazione dell'efficienza nella gestione dei rifiuti. Tale parametro viene quindi assunto come riferimento per la ripartizione degli incentivi previsti nel progetto di legge. A tal fine il progetto di legge prevede l'istituzione di un fondo dedicato da un lato a premiare i Comuni più virtuosi nella gestione dei rifiuti e dall'altro a supportare i Comuni che intendono addivenire a sistemi di gestione che consentano un maggior riciclaggio dei rifiuti.

Il progetto di legge infine promuove la condivisione delle informazioni e delle conoscenze nel settore della gestione dei rifiuti attraverso l'istituzione di un "Forum permanente per l'economia circolare".

Il progetto di legge si compone di otto articoli ed intende sostenere l'adozione di misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia, con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva Quadro in materia di rifiuti 98/2008/CE (c.d. "gerarchia di priorità per la gestione dei rifiuti) attraverso disposizioni di indirizzo per la programmazione ed il finanziamento degli interventi ambientali tramite il gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi e le finalità della legge, di attuazione della disciplina comunitaria nella gestione dei rifiuti urbani e di sostegno delle misure dirette alla loro riduzione nella fase di produzione, al recupero mediante la preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o ad ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso del rifiuto come fonte per produrre energia. Per il risparmio di nuove risorse, la Regione assume il principio dell'economia circolare. A

tal fine la Giunta regionale istituisce un Forum permanente, quale piattaforma per un dialogo continuo fra istituzioni, rappresentanti della società civile, imprese e associazioni ambientaliste sul tema dell'economia circolare. Tale Forum non è un organo, ma rappresenta un momento di condivisione delle conoscenze nel settore della gestione dei rifiuti. Per quanto attiene alle disposizioni relative alle azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi, hanno natura di indirizzo per la programmazione e per la destinazione del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi dalla legge regionale di bilancio.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge.

Con l'articolo 3 vengono introdotte disposizioni a sostegno della prevenzione nella produzione di rifiuti. Per quanto attiene alla raccolta differenziata, la Regione assume la metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), nelle more dell'intervento statale. In attuazione del principio dell'economia circolare, si stabilisce la massima valorizzazione in termini economici delle frazioni di raccolte in maniera differenziata nel rispetto del principio di prossimità e di una procedura competitiva, privilegiando il recupero di materia a quello di energia; i ricavi derivanti dal conferimento devono essere computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Per la riduzione della produzione dei rifiuti organici, tramite regolamento, i Comuni possono rendere obbligatorio il compostaggio domestico per le utenze in zona agricola o in case sparse; per incentivare il riuso viene promossa l'istituzione dei centri comunali per il riuso. Infine, vietando l'utilizzo di terreno vegetale per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, viene ribadito il principio di utilizzazione dei rifiuti come risorse in attività di recupero, al posto di materie prime. Al fine di valutare la sostenibilità del sistema integrato di gestione dei rifiuti, la norma prevede la possibilità di applicare l'analisi del ciclo di vita (LCA) nella pianificazione regionale di settore.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un fondo a sostegno delle gestioni meritorie relativamente agli utenti dei comuni che hanno raggiunto una determinata quantità pro-capite di produzione di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e a sostegno della trasformazione del servizio con modelli innovativi di raccolta tesi ad incrementare i rifiuti da destinare a riciclaggio nonché per la realizzazione dei centri comunali per il riuso. Tale fondo è alimentato da una quota del tributo regionale per il conferimento in discarica e da una quota prevista nei costi comuni del servizio. Il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i criteri per il riparto del fondo devono essere definiti dal Dipartimento Ambiente, nel rispetto dei criteri e modalità fissati dalla norma. In sede di prima applicazione il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base dei residenti e dei city users (studenti universitari, turisti ecc.).

L'articolo 5, al fine di incentivare il contenimento e la riduzione della produzione dei rifiuti potenziando l'invio al riciclaggio tramite la tariffazione, individua le tipologie di utenti e le modalità per la misurazione del rifiuto, rinviando a specifiche linee guida, che dovranno essere adottate da parte del Dipartimento Ambiente, nelle more dell'intervento statale, al fine dell'applicazione della tariffazione puntuale/corrispettivo nel territorio regionale e con priorità per le utenze non domestiche.

L'articolo 6 prevede che, nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i bacini di affidamento siano individuati dai Comuni all'interno della Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) e che il gestore del servizio di raccolta possa essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti qualora l'impianto sia di proprietà privata, in quanto non rientrante nel perimetro di affidamento del servizio pubblico, come previsto a livello statale dall'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1. Prevede, inoltre, che i gestori forniscano al Dipartimento politiche dell'ambiente una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto, nonché, entro il termine fissato, le informazioni di tipo tecnico od economico richiesto, pena l'applicazione di una sanzione.




Con l'articolo 7 vengono introdotte disposizioni con riferimento all'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, attraverso alcune modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 16 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

Infine, gli articoli 8 e 9 recano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e la norma dell'entrata in vigore.

Reggio Calabria, 19-12-2017

Il Consigliere Regionale

Antonio Scalzo

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 16 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta oneri - Norma di principio che definisce obiettivi e finalità del progetto di legge in attuazione alla disciplina comunitaria nella gestione dei rifiuti urbani e di sostegno delle misure dirette alla riduzione dei rifiuti nella fase di produzione, al recupero mediante la preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o ad ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso del rifiuto come fonte per produrre energia, per facilitare la transizione verso "un'economia circolare". L'istituzione di un Forum permanente, quale piattaforma per un dialogo continuo fra istituzioni, rappresentanti della società civile, imprese e associazioni ambientaliste costituisce un momento di condivisione delle conoscenze nel settore della gestione dei rifiuti e sul tema dell'economia circolare, senza oneri su bilancio regionale. Per quanto attiene le disposizioni relative alle azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi hanno natura di indirizzo per la programmazione di interventi già previsti dalla legislazione vigente quali ad esempio il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)" di cui alla Del GR n. 497 del 6 dicembre 2016:	//	//	//
2	La norma definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge.	//	//	//
3	Non comporta oneri - Nella norma vengono introdotte disposizioni normative a sostegno della prevenzione nella produzione di rifiuti, della raccolta differenziata e del riuso dei beni. La metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), nelle more dell'intervento statale, viene assunta anche dalla Regione al fine del calcolo delle rese di raccolta differenziata. In attuazione del principio dell'economia circolare, si stabilisce la massima valorizzazione in termini economici delle frazioni di raccolte in maniera differenziata nel rispetto del principio di prossimità e di una procedura competitiva, privilegiando il recupero di materia a quello di energia; i ricavi derivanti dal conferimento devono essere computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Per la riduzione della produzione dei rifiuti organici, tramite regolamento, i Comuni possono rendere obbligatorio il compostaggio domestico per le utenze in zona agricola o in case sparse. Per quanto attiene al riuso, le disposizioni hanno natura programmatica e rinviano ad una disciplina per il funzionamento dei centri comunali per il riuso. Contiene inoltre alcune precisazioni in ordine alla possibilità di utilizzare l'analisi del ciclo di vita (LCA) nella	//	//	//

	pianificazione regionale di settore e disposizioni di principio in ordine al compostaggio domestico e di comunità, alla copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.			
4	Non comporta oneri - La norma prevede la costituzione di un fondo a sostegno delle gestioni meritorie relativamente agli utenti dei comuni che hanno raggiunto una determinata quantità pro-capite di produzione di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e a sostegno della trasformazione del servizio con modelli innovativi di raccolta tesi ad incrementare i rifiuti da destinare a riciclaggio nonché per la realizzazione dei centri comunali per il riuso. Tale fondo viene alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'anno 2018 da una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi determinata annualmente dalla Giunta regionale, come previsto dalla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 (come modificata dal presente progetto di legge), nell'ambito delle autorizzazioni previste dal bilancio regionale, nonché da eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.	//	//	//
5	Non comporta oneri - La norma, di natura programmatica, definisce aspetti per l'applicazione della misurazione del rifiuto, della tariffazione e di indirizzo per la predisposizione, da parte della Regione, delle linee guida per la sua applicazione nel territorio regionale.	//	//	//
6	Non comporta oneri - Le disposizioni normative individuano il livello in cui deve avvenire la definizione dei bacini di affidamento con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, dettando disposizione in ordine anche ai dati relativi alla gestione del servizio.	//	//	//
7	Non comporta oneri - L'articolo introduce alcune modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 (come modificata dal presente progetto di legge).	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1.
(Obiettivi e finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, persegue l'obiettivo di dare attuazione alla Decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che prevede nell'ordine:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo;

e) smaltimento.

2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l'adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante.

3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla Decisione di cui al comma 1, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale istituisce il "Forum permanente per l'economia circolare" cui partecipano le istituzioni, i rappresentanti della società civile, le imprese e le associazioni ambientaliste, definendo le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale ambientale della Regione è data evidenza delle attività del Forum.

5. La pianificazione regionale, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi, assume gli obiettivi previsti dalla presente legge. In particolare, pone come obiettivi minimi al 2020:

a) la riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;

b) la raccolta differenziata al 73%;

c) il 70% di riciclaggio di materia.

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, sono promosse le seguenti azioni:

a) incentivare con meccanismi economici i Comuni che ottengono i migliori risultati di riduzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione pro-capite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio;

b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani;

c) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita;

d) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e la migliore qualità delle frazioni raccolte separatamente, quali le raccolte domiciliari di

tipo porta a porta o sistemi equipollenti che ottengano pari risultati in termini di minimizzazione della produzione pro-capite di rifiuti non inviati a riciclaggio;

e) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti;

f) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale;

g) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.

Art. 2.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano:

a) i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;

b) i criteri per l'attuazione della tariffa puntuale;

c) l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 3.

(Prevenzione, raccolta differenziata, riuso)

1. Il regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti può prevedere agevolazioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti con particolare riferimento a quelle destinate ad opere benefiche e sociali ovvero alle attività che abbiano ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale, nell'ambito di accordi istituzionali sottoscritti con la Regione.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è rapportata al valore delle iniziative di prevenzione della produzione di rifiuti sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento da parte della Regione.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dell'art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini del calcolo delle rese di raccolta differenziata la Regione assume la metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA).

4. La Giunta regionale conforma le proprie direttive a quanto previsto dal comma 3.

5. In attuazione del principio dell'economia circolare, le frazioni raccolte in maniera differenziata devono essere conferite ad impianti che ne favoriscano la massima valorizzazione in termini economici ed ambientali in coerenza con il principio di prossimità privilegiando il recupero di materia a quello di energia. A tal fine è svolta una procedura competitiva ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per l'individuazione dell'impianto ove conferire le frazioni. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

6. Al fine di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, la Regione promuove il compostaggio domestico e di comunità.

7. I Comuni possono, tramite apposito regolamento, rendere obbligatorio il compostaggio domestico per le utenze site in zone agricole o in case sparse.

8. La Regione promuove i "centri comunali per il riuso", quali strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego.

9. I Comuni disciplinano il funzionamento dei centri di cui al comma 8 e le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione, nonché la destinazione di eventuali introiti.

10. Al fine di valutare la sostenibilità ambientale dei processi, la pianificazione di settore può applicare l'analisi del ciclo di vita (LCA), comprensiva del calcolo dell'energia incorporata nei materiali di recupero, dell'energia risparmiata con il loro utilizzo rispetto alla sostanza vergine, del sequestro del carbonio nei materiali compostati, nonché degli effetti locali e globali della crisi determinata dalla scarsità delle risorse, per verificare la necessità di trattamento degli scarti della selezione delle frazioni differenziate, dei rifiuti derivanti dallo spazzamento e del rifiuto residuale per estrarre ulteriori materiali al fine del riciclaggio e del recupero di materia.

11. E' vietato l'uso di terreno vegetale, quale materia prima, per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.

Art. 4.

(Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggi)

1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.

2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito il "Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti" ("Fondo") alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2018, dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale di cui all'art. 3 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale, è applicata per ogni singolo Comune ai quantitativi di rifiuti non inviati a riciclaggio nell'anno precedente sulla base delle risultanze della banca dati Osservatorio Regionale sui servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, ed è individuata secondo criteri stabiliti dalla Regione.

4. Il "Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti" è destinato:

a) per una quota di 2/3, a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro-capite per abitante equivalente, come definito dal comma 7, non inviati a riciclaggio inferiori al 70% della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;

b) per una quota di 1/3, a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato, il rifiuto organico umido e la carta, o di trasformazioni del servizio che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale, e per la realizzazione dei "centri comunali per il riuso".

5. Con regolamento approvato dalla Regione sono definiti i criteri per la ripartizione del fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita dalla Regione secondo i criteri da essa

definiti. La Commissione è composta da cinque membri, di cui due indicati dalle associazioni ambientaliste iscritte nel registro regionale del volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato). La partecipazione ai lavori della Commissione non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.

6. La Commissione tecnica di cui al comma 5 è obbligatoriamente sentita in relazione alle azioni cui destinare l'utilizzo del Fondo sulla base dei risultati qualitativi e quantitativi dei sistemi di gestione posti in essere.

7. La Regione, sentita la Commissione di cui al comma 5, individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà al raggiungimento degli obiettivi per determinati Comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all'individuazione del meccanismo di cui al comma 7. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.

9. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica biennale da parte della Regione. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti.

Art. 5.

(Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale)

1. La tariffazione puntuale è strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.

2. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell'utenza:

a) in via prioritaria attraverso il riconoscimento del singolo utente costituito da famiglia o impresa;

b) attraverso il riconoscimento di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche. Il gruppo di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo.

3. La tariffazione puntuale può essere attuata utilizzando, di norma, una delle seguenti modalità, o combinazioni di esse, riferite alla misurazione del rifiuto:

a) mediante contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;

b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;

c) misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza, o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;

d) misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.

4. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale. Anche la misurazione delle principali frazioni differenziate può concorrere alla tariffa puntuale. In tutti i casi, il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

5. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata di cui al comma 4.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, sconti sulla tariffa possono essere applicati esclusivamente per il compostaggio domestico e per casi e ragioni socio-sanitarie.

7. Sistemi di tariffazione puntuale che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti pro-capite.

8. La Regione, sentita la Commissione di cui al comma 5 dell'art. 4, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more di quanto previsto dal comma 667 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), predispone le linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, e determina le tempistiche della sua applicazione sul territorio regionale, entro comunque il 31 dicembre 2020, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche.

Art. 6.

(Organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti)

1. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i Comuni decidono, all'interno del Comunità d'ambito di cui alla legge regionale n. 14 del 2014, quali sono i bacini di affidamento.

2. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti qualora l'impianto sia di proprietà privata.

3. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti sono tenuti a fornire alla Regione una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto secondo le linee guida fissate dalla Giunta regionale. Sono altresì tenuti a fornire entro trenta giorni dalla richiesta i dati di tipo tecnico od economico richiesti dalla Regione ovvero dai Comuni per informazioni specifiche e contingenti non ricomprese fra quelle in possesso della Regione.

4. I Comuni sono tenuti a fornire ai propri residenti le informazioni sul servizio in loro possesso.

Art. 7.

(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 è inserito il seguente comma: "1-bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 -Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia".

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 7 infine dopo le parole “della legge statale” sono aggiunte le seguenti parole: “, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.”.

b) Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli scarti ed i sovvalli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.”

3. All'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2000 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “1-bis. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.”

4. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2000 sono inseriti i seguenti articoli:
“Art. 13-bis. *Interventi in materia ambientale* – 1. Una volta realizzato il definitivo rientro nell'ordinarietà nel settore del sistema integrato dei rifiuti, le entrate derivanti dal gettito del tributo speciale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 13 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.

2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi: a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche; b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate.

3. Per incentivare la riduzione della produzione pro-capite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 4. La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.

Art. 13-ter. *Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta* - 1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 3, per il conferimento di scarti e sovvalli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.

2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, a pena di decadenza. Se entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.

3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d'anno, il Servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate nella regione Calabria.

4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d'imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovvalli prodotti negli impianti di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.

5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro 60 giorni dalla ricezione.

6. La Regione qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui al comma 1.

7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione del tributo in misura ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.

8. A seguito della cancellazione dall'elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.

Art. 13-quater. Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta - 1. A decorrere dall'anno 2018, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 3, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all'art.13 - ter devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell'impianto, gli scarti e i sovvalli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 3 e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.

2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale dal soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno di inizio del trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'art.13-ter.”.

Art. 8.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
Art. 1 <i>Oggetto del tributo.</i>	Art. 1 <i>Oggetto del tributo.</i>
1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicata con «legge statale», si applica ai rifiuti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, compresi i fanghi palabili ⁽²⁾ :	1. <i>Identico:</i>
a) conferiti in discariche autorizzate comprese quelle temporanee autorizzate ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 22 del 1997;	a) <i>identica;</i>
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;	b) <i>identica;</i>
c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.	c) <i>identica.</i>
	1-bis. Ai fini della presente legge si intende per impianto di incenerimento senza recupero di energia l'impianto di cui al D.Lgs. n. 152/2006, Parte IV, Allegato C, nota (4), che non raggiunge l'efficienza energetica definita dalla normativa comunitaria e statale per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di recupero dei rifiuti R1 -Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
Art. 2 <i>Soggetto passivo.</i>	
1. Il tributo è dovuto dal 1° gennaio 1996:	
a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;	
b) dal gestore di impianti di incenerimento, per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.	
2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3 comma 32, della legge statale, da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.	
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione della violazione di legge, al competente Assessorato all'Ambiente della Regione.	
Art. 3 <i>Tenuta dei registri base imponibile e determinazione del tributo.</i>	Art. 3 <i>Tenuta dei registri base imponibile e determinazione del tributo.</i>

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
1. I soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, sono tenuti a tenere appositi registri di carico e scarico, per come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 1997.	1. <i>Identico.</i>
2. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui al comma 1.	2. <i>Identico.</i>
3. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3 commi 29 e 40 della legge statale, con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo.	3. <i>Identico.</i>
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione della presente legge, l'ammontare dell'imposta è determinato in:	4. <i>Identico:</i>
a) lire 2 (due) al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;	a) <i>identica;</i>
b) lire 10 (dieci) al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;	b) <i>identica;</i>
c) lire 20 (venti) al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.	c) <i>identica.</i>
5. Il tributo è determinato secondo il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale.	5. <i>Identico.</i>
6. i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che vengono conferiti in discarica, sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.	6. <i>Identico.</i>
7. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi, anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato dall'art. 3 commi 29 e 38 della legge statale.	7. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi, anche palabili, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato dall'art. 3 commi 29 e 38 della legge statale, a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovralli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta e stabilisce le relative modalità di verifica, prevedendo altresì la tempistica di adeguamento.



L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
	<p>8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono soggetti al pagamento del tributo speciale in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli scarti ed i sovralli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.</p>
Art. 3-bis ⁽³⁾	
<p>1. A decorrere dal primo gennaio dell'anno 2013 l'ammontare dell'imposta dovuta è determinata moltiplicando il quantitativo dei rifiuti conferiti, espressi in chilogrammi, per le aliquote di seguito indicate:</p>	
<p>a) per i rifiuti del sistema minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico:</p>	
<p>1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per inerti;</p>	
<p>2) 0,02066 euro ogni chilogrammi, se vengono conferiti in discariche di altro tipo;</p>	
<p>b) per rifiuti speciali diversi da quelli sopraindicati:</p>	
<p>1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per inerti;</p>	
<p>2) 0,02066 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione ad esclusione di quelli derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti urbani o di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata;</p>	
<p>c) per i rifiuti pericolosi o per i codici "a specchio" per i quali siano superati i limiti di sostanze pericolose.</p>	
<p>1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti in discarica previo trattamento di inertizzazione o di innocuizzazione autorizzato dall'autorità competente oppure se vengono conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia termica dalla combustione;</p>	
<p>2) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se vengono conferiti tal quali in discarica;</p>	
<p>d) per i rifiuti solidi urbani:</p>	
<p>1) 0,015495 euro ogni chilogrammo, se conferiti tal quali in discarica;</p>	

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
2) 0,005335 euro ogni chilogrammo, se conferiti in discarica a seguito di separazione meccanica dei rifiuti solidi urbani o di selezione e/o valorizzazione della raccolta differenziata, secca o umida; il contenuto di sostanza organica non deve essere superiore al 10 per cento, oltre il quale si considerano tal quali;	
3) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se prodotti in ambiti territoriali corrispondenti a quelli ottimali, soppressi con <i>legge 26 marzo 2010, n. 42</i> , e diversi da quelli ove ha sede la discarica, fatti salvi eventuali accordi di pianificazione e le previsioni del Piano Gestione Rifiuti Regionale, e fino all'attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ai sensi della <i>legge 23 dicembre 2009, n. 191</i> .	
Art. 4 <i>Modalità di versamento.</i>	
1. Il tributo è versato, dai soggetti passivi per come individuati nell'art. 2 della presente legge, alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite apposito conto corrente postale intestato a: «Regione Calabria - servizio di tesoreria - tributo speciale deposito in discarica - Catanzaro».	
2. Copia del bollettino di versamento effettuato, dovrà essere trasmesso all'Assessorato al bilancio e Finanze Settore Tributi - Catanzaro; nella causale del versamento dovrà essere indicato il quantitativo ed il tipo di rifiuti conferiti in discarica nel trimestre di riferimento.	
Art. 5 <i>Presentazione della dichiarazione annuale.</i>	Art. 5 <i>Presentazione della dichiarazione annuale.</i>
1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 comma 1, della presente legge, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:	1. <i>Identico:</i>
a) determinazione, sede, codice fiscale o partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del rappresentante legale;	a) <i>identica;</i>
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;	b) <i>identica;</i>
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, ripartiti secondo la classificazione prevista dall' <i>art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i> , raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'art. 3 comma 4, lettere a) b), c) della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in	c) <i>identica;</i>

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;	
d) gli estremi dei versamenti effettuati per ogni trimestre e la relativa somma corrisposta.	d) <i>identica</i> .
	1-bis. Per ogni discarica od impianto di incenerimento senza recupero di energia deve essere presentata una distinta dichiarazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione; in caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.	2. <i>Identico</i> :
3. A cura della struttura tributaria regionale, di cui al comma precedente, le restanti copie saranno trasmesse all'ufficio competente della Provincia, nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento, e all'Assessorato all'Ambiente della Regione.	3. <i>Identico</i> :
4. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o con indicazioni difformi a quanto previsto al comma 1, sono da considerarsi nulle e quindi sanzionabili in quanto omesse se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione spontanea.	4. <i>Identico</i> :
5. Le dichiarazioni inviate oltre il termine previsto dal comma 1 del presente articolo sono considerate omesse e come tali sanzionabili.	5. <i>Identico</i> :
6. Nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che omettono di presentare la dichiarazione annuale o la presentano in modo infedele, ovvero che pur avendo presentato la dichiarazione omettono, in tutto o in parte, di effettuare i versamenti alle scadenze stabilite per due volte consecutive, ovvero per tre volte non consecutive nell'arco di vigenza del contratto di servizio e dell'autorizzazione, è disposta la revoca dell'affidamento dello stesso e dell'atto autorizzativo con provvedimento motivato adottato dalla competente struttura, anche su espressa segnalazione del settore Tributi della Regione, entro e non oltre sessanta giorni ⁽⁴⁾ .	6. <i>Identico</i> :
Art. 6 <i>Contestazione e accertamento delle violazioni tributarie.</i>	
1. Le violazioni alla presente legge sono contestate dai soggetti indicati all'art. 3, comma 33, della legge statale, con le modalità prescritte nel medesimo comma.	

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
2. I soggetti di cui al comma precedente redigono apposito verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, la data della violazione nonché le relative sanzioni ed interessi moratori, determinandone la misura, da far sottoscrivere al trasgressore o al soggetto obbligato in solido ⁽⁵⁾ .	
3. In mancanza di sottoscrizione, gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.	
4. L'originale del processo verbale, corredato dalla relata di notifica al trasgressore, deve essere trasmessa alla struttura tributaria della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.	
5. Il dirigente della struttura tributaria regionale, accertata la violazione, provvede alla notifica dell'avviso di pagamento, al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, ai sensi dell'art. 3 comma 32 della legge statale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
6. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, la constatazione della violazione e l'avviso di pagamento sono effettuati d'ufficio dal dirigente e dai funzionari della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite dal presente articolo ⁽⁶⁾ .	
7. L'avviso di pagamento deve recare le motivazioni dello stesso, la base imponibile evasa, la determinazione del tributo, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 29 della legge statale, la quantificazione delle sanzioni amministrative, delle spese del procedimento, degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, i mezzi e gli organi di tutela amministrativa.	
8. Per le violazioni previste dalla legge statale è consentito al trasgressore di estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari al minimo della sanzione amministrativa, ridotta ad un quarto ai sensi dell'art. 7, comma 4, oltre al tributo evaso, agli interessi moratori e le spese del procedimento se il pagamento è effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso.	
9. Avverso gli avvisi di pagamento delle violazioni alla presente legge e alla legge statale, gli interessati possono produrre, al Presidente della Giunta Regionale, entro	

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
sessanta giorni dalla notifica, memorie e scritti difensivi per l'annullamento o la rettifica degli stessi.	
10. Qualora il trasgressore non adempia, nei termini, a quanto intimato con l'avviso di pagamento o esauriti gli accertamenti a seguito di ricorsi di cui al comma precedente, e riconosciuto fondato il diritto al pagamento, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, emette motivata ordinanza ingiunzione di pagamento da notificare mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.	
11. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.	
12. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza ingiunzione, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali, come disciplinato dagli <i>articoli 63 e seguenti del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.</i>	
Art. 7 <i>Applicazione delle sanzioni amministrative.</i>	
1. Per il mancato o insufficiente pagamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, oltre al tributo non corrisposto.	
2. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.	
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a un milione.	
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3, sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.	
5. Fermo restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al <i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i> e l'obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in ripristino dell'area, i soggetti individuati nell'articolo 2, comma 2 e 3, sono tenuti al pagamento del tributo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo oltre agli interessi moratori.	

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
6. Per i soggetti individuati al comma precedente, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative previste dai commi 2 e 3 del presente articolo.	
7. Nella determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge tra un minimo ed un massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.	
8. Ove non sia possibile, per gli Organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 3 comma 40, della legge statale, questi si desumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'art. 6, comma 2, della presente legge.	
9. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 3, comma 32, della legge statale, nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolano, agli aventi diritto, l'espletamento della facoltà prevista dall'art. 3 comma 33 della stessa legge statale, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.	
10. Per quanto previsto al comma precedente, si applicano le disposizioni della <i>legge 24 novembre 1981, n. 689</i> .	
11. Allorquando i rifiuti conferiti in discarica abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata sono di natura diversa tali da non poter determinare un'aliquota differenziata, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.	
12. Ove non sia possibile, per gli organi addetti al controllo, determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'articolo 1 lettera b) della presente legge, si procede ai sensi dell'articolo che segue ⁽⁷⁾ .	
13. Avverso la presunzione di cui ai precedenti commi 11 e 12 del presente articolo è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.	
14. Quando la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività	

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ai sensi dell' <i>art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</i> , modificato dall' <i>art. 2, lettera f, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203</i> e successive modifiche ed integrazioni.	
Art. 7-bis <i>Presunzione di conferimento</i> ⁽⁸⁾ .	
1. Ove non sia possibile determinare il quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, gli organi ispettivi provvedono a stimare discrezionalmente il tonnello conferito.	
2. Ove la stima non sia possibile gli organi ispettivi provvedono a stimare il tonnello dal volume dei rifiuti conferiti, in base ad un rapporto di conversione di una tonnello per ogni metro cubo conferito.	
3. Ove la stima del volume non sia possibile gli organi provvedono a calcolare l'area territoriale sulla quale insiste la discarica e stimano il tonnello in base alla estensione territoriale, in base ad un rapporto di conversione di una tonnello per ogni metro quadro di estensione.	
4. Nel caso non sia possibile individuare la natura dei rifiuti conferiti, essi si presumono essere rifiuti della specie soggetta alla massima tariffa di conferimento.	
5. Ove non sia possibile determinare la data del conferimento o dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, lo stesso si presume avvenuto alla data dell'accertamento.	
6. Avverso le dette stime il soggetto sanzionato è ammesso a fornire prova contraria, la cui risultanza è valutata motivatamente dalla struttura tributaria regionale.	
Art. 7-ter <i>Cause di non punibilità</i> ⁽⁹⁾ .	
[1. Non è sanzionabile l'omesso o ritardato versamento del tributo correttamente dichiarato ove il soggetto passivo abbia denunciato lo stato di inadempimento dell'obbligo alla corresponsione della quota di conferimento dovuta dagli enti pubblici che direttamente o indirettamente conferiscono in discarica.	
2. L'esclusione della responsabilità è limitata alla sanzione applicabile sulla quota di tributo omesso o ritardato corrispondente all'entità dell'inadempimento dell'ente pubblico conferitore ed è subordinata alla presentazione	

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
di una apposita denuncia dello stato di inadempimento. Le modalità ed i termini della presentazione della detta denuncia sono determinati con decreto del dirigente generale del Dipartimento che sovrintende alla struttura tributaria. In ogni caso è dovuto il tributo omesso].	
Art. 8 <i>Ricorsi alle Commissioni tributarie.</i>	
1. Avverso gli atti cui è ammesso ricorso giurisdizionale, è consentita l'impugnazione davanti alle Commissioni tributarie di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.	
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.	
Art. 9 <i>Decadenze, rimborsi e prescrizioni.</i>	
1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate.	
2. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento.	
3. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge 28 gennaio 1968, n. 29 e successive modificazioni, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, da inoltrare alla struttura tributaria della Regione.	
4. La somma indebitamente o erroneamente versata può essere utilizzata, previo parere da richiedere alla struttura tributaria regionale, per il pagamento del tributo dovuto per le successive scadenze.	
5. Non si dà luogo a rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme inferiori a lire ventimila.	
6. Il termine di decadenza per l'accertamento della violazione alle norme della presente legge è il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art. 5 della presente legge. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento alla scoperta del fatto illecito ⁽¹⁰⁾ .	
7. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l'azione penale, in tal caso il termine di	

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.	
Art. 10 <i>Norma transitoria.</i>	
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, trasmettono alla struttura tributaria della Regione gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.	
2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti a trasmettere alla struttura tributaria della Regione gli atti relativi alle nuove autorizzazioni entro 30 giorni dal rilascio, nonché, entro lo stesso termine, a comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere.	
3. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti passivi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, sono esenti dalle responsabilità, relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, commi 5 e 6 della presente legge, qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996, alla presentazione della relativa denuncia, ai sensi dell'art. 3, comma 38, della legge statale, ai competenti organi della Regione.	
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.	
Art. 11 <i>Autorità competente.</i>	
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste, dalla legge statale e dalla presente legge, è di competenza del Dirigente della struttura tributaria regionale.	
Art. 12 <i>Istituzione capitoli di bilancio.</i>	
1. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito il capitolo di entrata del bilancio della Regione n. 1101108 denominato «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» (legge 28 dicembre 1996, n. 549, art. 3, commi da 24 a 40).	
Art. 13 <i>Quota in favore delle province.</i>	
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al dieci per cento del tributo è dovuto alle province ed è ripartita tra le stesse in ragione del gettito riferito alle	

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.	
2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, della presente legge.	
3. Ai fini dell'attribuzione alle province della quota di cui al primo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono istituiti i capitoli 2131203 denominato «Spese rivolte a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, la bonifica dei suoli inquinati ed il recupero delle aree degradate» (art. 3 comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) e n. 2131204 denominato «Quota del dieci per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi spettante alle provincie» (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3 comma 27).	
4. Una ulteriore quota pari al 10 per cento della restante parte dell'introito derivante dall'applicazione della presente legge è utilizzato al fine di favorire tutte le iniziative volte al definitivo rientro alla ordinarietà nel settore del sistema integrato dei rifiuti.	
	Art. 13 - bis <i>Interventi in materia ambientale</i>
	1. Una volta realizzato il definitivo rientro nell'ordinarietà nel settore del sistema integrato dei rifiuti, le entrate derivanti dal gettito del tributo speciale, al netto della quota di cui al comma 1 dell'art. 13 assegnata alle Province, sono destinate dalla legge regionale di bilancio nei settori dell'ambiente, della tutela del territorio, con particolare riguardo agli interventi volti alla innovazione di processo e di sistema finalizzati a minimizzare il consumo delle risorse e l'impatto ambientale nella produzione di beni e di servizi e la produzione di rifiuti, al compostaggio in loco, al sostegno dei progetti di potenziamento della raccolta differenziata ai fini del riuso dei beni e del riciclaggio della materia, alla tariffazione puntuale, all'impiantistica finalizzata al riuso e al riciclaggio nonché alla ricerca sul rifiuto residuale, al fine di modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le modalità di gestione carenti di risultato.
	2. A norma di quanto disposto dal comma 27 dell'art. 3 della legge statale, una quota non

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
	inferiore al 20 per cento delle entrate di cui al comma 1, è finalizzata all'effettuazione dei seguenti interventi:
	a) realizzazione di impianti, opere e servizi atti a favorire la minore produzione dei rifiuti, il recupero di materie prime e di energia, i sistemi di smaltimento alternativi alle discariche;
	b) bonifica dei suoli inquinati e recupero delle aree degradate.
	3. Per incentivare la riduzione della produzione pro-capite di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e incrementare la raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi, la Regione contribuisce nell'ambito delle entrate di cui al comma 1 al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 4. La Giunta regionale definisce annualmente la quota di contribuzione e le modalità di rendicontazione.”.
	<p style="text-align: center;">Art. 13 - ter Procedimento per l'iscrizione nell'elenco annuale per il pagamento del tributo in misura ridotta</p>
	1. A decorrere dall'anno 2016, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 3, per il conferimento di scarti e sovralli, la Regione costituisce annualmente un elenco dei gestori degli impianti di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale ammessi, che viene pubblicato entro il mese di febbraio sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione ai fini di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene data informazione sul sito istituzionale della Regione.
	2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 presentano, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla Regione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per beneficiare del pagamento del tributo in misura ridotta, entro il 30 novembre di ogni

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
	<p>anno per l'anno successivo, a pena di decadenza. Se entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione la struttura regionale competente non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta.</p>
	<p>3. In caso di prima presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 in corso d'anno, il Servizio regionale competente in materia di rifiuti esamina la dichiarazione e, se entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, non procede alla comunicazione della sospensione dei termini del procedimento o alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'iscrizione in elenco si intende accolta e ne è data comunicazione ai gestori delle discariche ubicate nella regione Calabria.</p>
	<p>4. Il gestore della discarica, in qualità di soggetto obbligato d'imposta, ha facoltà di pagare il tributo per lo smaltimento degli scarti e sovralli prodotti negli impianti di cui al comma 40 dell'art. 3 della legge statale in misura ridotta, dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, fermo restando il recupero del tributo e delle relative sanzioni e interessi qualora il gestore dell'impianto non venga inserito in elenco per mancanza dei requisiti.</p>
	<p>5. Ogni variazione della dichiarazione di cui ai commi 2 e 3 rilasciata deve essere comunicata con le modalità di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, che provvede all'istruttoria, comunicandone l'esito entro 60 giorni dalla ricezione.</p>
	<p>6. La Regione qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione, anche a seguito del controllo, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti dichiarati, provvede alla cancellazione dell'impianto dall'elenco di cui al comma 1.</p>
	<p>7. La cancellazione determina la decadenza dall'applicazione del tributo in misura</p>

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
	ridotta dalla data in cui sono venuti meno i requisiti.
	8. A seguito della cancellazione dall'elenco la struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
	Art. 13 - quater Obblighi del gestore degli impianti per il pagamento del tributo in misura ridotta
	1. A decorrere dall'anno 2018, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 3, entro il termine previsto per il versamento trimestrale del tributo dalla legge statale, i gestori degli impianti di cui all'art.13 - ter devono inviare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello predisposto dalla Regione, nella quale sono dichiarati il raggiungimento della percentuale minima di recupero, i rifiuti entranti nell'impianto, gli scarti e i sovralli inviati in discarica, i materiali e i rifiuti inviati a recupero alle condizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 3 e gli eventuali rifiuti inviati ad altri impianti di trattamento.
	2. Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di cui al comma 1 comporta il pagamento del tributo speciale dal soggetto obbligato d'imposta nella misura intera per il trimestre di riferimento. La struttura regionale competente in materia di tributi notifica l'atto di accertamento al soggetto obbligato d'imposta con le modalità previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997 per il recupero della differenza di tributo e dei relativi interessi.
	3. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dal primo giorno di inizio del

L.R. 28 agosto 2000, n. 16. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	Testo per come modificato dalla proposta di legge
	trimestre a cui la dichiarazione prevista al comma 1 si riferisce. Per essere ammessi al beneficio occorre presentare una nuova dichiarazione ai sensi dell'art.13-ter.”.
Art. 14 <i>Dichiarazione di urgenza.</i>	
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	